

COMUNE DI RUDA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A ENTI
PUBBLICI, PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI**

Allegato alla delibera C.C. n. 36 del 11.09.2008

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2	DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 3	FINALITA' DEGLI INTERVENTI COMUNALI	pag. 3
ART. 4	DESTINATARI	pag. 3
ART. 5	CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 4
ART. 6	SANZIONI DI NATURA ECONOMICA	pag. 4
ART. 7	AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 4
ART. 8	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 4
ART. 9	TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 5
ART. 10	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	pag. 5
ART. 11	IL PATROCINIO	pag. 5
ART. 12	ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 6
ART. 13	ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	pag. 6
ART. 14	ALBO E SETTORI DI INTERVENTO	pag. 6
ART. 15	PUBBLICAZIONE DELL'ALBO	pag. 7

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Sono escluse dalla presente normativa gli interventi disciplinati dall'apposito regolamento dell'Ambito Socio-assistenziale del Cervignanese.
3. Sono altresì esclusi le provvidenze rivolte a particolari categorie di utenti, disciplinati dalle rispettive leggi di finanziamento, quali ad esempio gli interventi destinati a portatori di handicap, ai minori in situazione di disagio, ecc

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per “*concessione di sovvenzioni*”; si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi sociali, di ricerca, ect..aventi rilevanti entità.
2. Per “*concessione di contributi*” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi culturali, sportivi, ect
3. Per “*sussidi ed ausili finanziari*” si intende la concessione diretta di beni (generi, attrezzature, ecc) acquistate direttamente dal Comune;
4. per “*vantaggi economici*” si intende la concessione di esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.
5. I benefici possono avere cadenza periodica (contribuzione ordinaria) o essere concessi “una tantum” (contribuzione straordinaria); spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

ART. 3 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI COMUNALI

1. Concorrere per agevolare attività ed iniziative di carattere culturale, sociale servizi di interesse pubblico senza fini di lucro, favorire gli scopi d'istituto di enti e associazioni che operano nei vari campi di attività nell'interesse della popolazione locale e del territorio, nel rispetto della peculiarità e delle pluralità di espressioni, che vanno ad arricchire la realtà sociale del Comune. Alle varie organizzazioni è necessario che venga riconosciuta una certa rilevanza ed interesse sociale.

ART.4 – DESTINATARI

1. Sono beneficiari degli interventi le persone fisiche e le organizzazioni, intendendosi per tali gli enti aventi personalità giuridica, associazioni, comitati dotati di Statuto. Le organizzazioni beneficiarie debbono avere sede nel Comune di Ruda ed operare prevalentemente in favore della popolazione locale. E' tuttavia possibile la concessione di sovvenzioni anche ad organizzazioni non aventi sede nel Comune a condizione che l'ambito delle loro attività interessi pure il Comune di Ruda.

ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al fine dell'attribuzione delle provvidenze ai sensi dell'art. 12 L.241/90, l'amministrazione comunale terrà in particolare considerazione i seguenti criteri:

- a) la congruenza del programma di attività o delle singole attività proposte con i programmi dell'amministrazione;
- b) il costo dell'iniziativa, in rapporto con la sua possibilità di autofinanziamento, la sua efficacia, la finalità che essa persegue e il possibile coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani).
- c) esclusione di pendenze penali o altri provvedimenti legali o amministrativi a carico dei soggetti richiedenti o loro rappresentanti legali.
- d) La regolarità delle domande e della documentazione presentata;
- e) Le eventuali attività non rispondenti alle condizioni relative al punto 1) verranno prese in considerazione qualora il loro valore, adeguatamente documentato, appaia meritevole di considerazione e sostegno.

2. Si tenderà a favorire nella concessione dei benefici economici quegli enti o associazioni che nella programmazione annuale inseriscano attività specifiche rivolte alla fascia dei giovani o degli anziani, da svolgersi in collaborazione con gli assessorati competenti.

ART.6 – SANZIONI DI NATURA ECONOMICA

1. I beneficiari che traggono vantaggio improprio in base a risultanze di documenti non veri e/o alterati, ovvero documentino i rendiconti con atti parimenti non veri e/o alterati, decadono dal beneficio e sono obbligati alla restituzione della sovvenzione maggiorata degli interessi legali vigenti.

ART.7 – AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni è discrezionale nell'ambito dei criteri di cui all'art. 5 per l'Amministrazione Comunale, in quanto tali forme di erogazione dipendono esclusivamente da criteri di priorità politico-programmatica e devono tener conto delle disponibilità di bilancio.

ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande tese ad ottenere i contributi potranno essere presentate in carta semplice, sul modello predisposto dall'amministrazione comunale e scaricabile dal sito dovranno essere dirette al Sindaco, indicare dettagliatamente come s'intende impiegare la sovvenzione ed essere corredate da:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di enti od associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanziare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
- b) Codice fiscale o partita I.V.A.(solo la prima volta);
- c) elenco delle cariche sociali;
- d) bilancio consuntivo approvato dell'ultimo esercizio;
- e) l'eventuale bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- f) relazione del programma di attività dell'esercizio corrente
- g) la data e la firma leggibile.

2. Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

3. Per i seguenti beneficiari:

- a) enti e associazioni di valenza nazionale a cui il Comune aderisce o che il Comune intende finanziare;
- b) le scuole statali e non statali, associazioni dei genitori di utenti enti o strutture scolastiche, gli enti religiosi, le associazioni pro-loco,

è sufficiente allegare alla domanda la documentazione relativa ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo assieme ad una relazione sull'attività per cui viene chiesta la provvidenza.

ART. 9 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di cui al presente regolamento dovranno rispettare le seguenti scadenze:

- a) quelle, dirette a sostenere l'attività annuale dei richiedenti, denominate "ordinarie", dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e dovranno essere corredate dal rendiconto del contributo dell'anno precedente.
- b) Le rimanenti, tese ad ottenere un contributo una tantum, denominate "straordinarie", potranno essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Una volta presentate le domande ai sensi del presente regolamento, il funzionario responsabile redigerà apposita relazione, fornendo altresì tutte le notizie possibile per una attenta valutazione della domanda stessa che verrà quindi inoltrata alla Giunta per il conseguente esame.

2. La Giunta Comunale sulla base degli atti istruttori, delibererà in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente una volta resa esecutiva la deliberazione di assegnazione.

3. La Giunta Comunale prima di decidere l'eventuale beneficio economico potrà richiedere ulteriori atti e informazioni integrativi al presentatore della domanda.

ART. 11 – IL PATROCINIO

1. Il Comune può concedere il patrocinio a manifestazioni di particolare rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzata nell'ambito comunale da privati o associazioni. Per patrocinio si intende il formale riconoscimento del valore della manifestazione nell'interesse della cittadinanza, con la facoltà del patrocinato di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione patrocinata.

2. Il Comune può anche concedere per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non rientranti negli scopi istituzionali ma che comunque suscitano particolari interessi nella comunità, vantaggi economici consistenti in erogazioni di contributi speciali o in riduzioni o esenzione dal pagamento delle tariffe. L'Amministrazione comunale può anche autorizzare l'intervento del personale comunale per l'organizzazione della manifestazione che ha ottenuto il patrocinio.

3. Il patrocinio e l'eventuale godimento di benefici economici, richiesti con domanda scritta, vanno formalizzati con apposito atto giuntale istruito dal settore che cura la materia oggetto della manifestazione. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura *“Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Ruda”*.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Entro 10 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di segreteria e sarà visionabile e scaricabile dal sito internet comunale www.comunediruda.it

2. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune, mediante esposizione della seguente dicitura *“ Con il contributo dell'Amministrazione comunale di Ruda”*

ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e vantaggi economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che siano risultati beneficiari nel precedente esercizio.

ART. 14 – ALBO E SETTORI DI INTERVENTO

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare):

ART. 15 PUBBLICAZIONE DELL' ALBO

1. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.